



**Ai Dirigenti scolastici degli  
 IC "L. Niccolini" di Ponsacco  
 IC "Jacopo da Volterra" di Volterra  
 ITCG "F. Niccolini" di Volterra  
 CPIA 1 di Pisa**  
**All'Ufficio Conciliazioni dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa  
 E p.c. Al Sig. Giuseppe Ferlato**

**Oggetto: Esposto e Richiesta di conciliazione**

Alla scrivente O.S. si è rivolta il signor Giuseppe Ferlato, il quale ci ha rappresentato quanto segue:

- in data 02/10/2014 presentava la domanda all'ITCG "F. Niccolini" di Volterra dichiarando nella sezione "valutazione titoli" il punteggio di 10,55 punti;
- l'Istituto correggeva il punteggio attribuendo 11,14 punti;
- in data 18/05/2015 e fino al 31/05/2015 (protocollo 3399) riceveva il suo primo incarico presso I.C. "L. Niccolini" di Ponsacco che non procedeva ai controlli previsti e alla conseguente convalida del punteggio;
- negli anni scolastici successivi riceveva i seguenti incarichi:

Anno scolastico 2015/2016

- I.C. "Jacopo da Volterra" di Volterra per una serie di supplenze quasi ininterrotte dal 05/10/2015 al 13/05/2016.
- C.P.I.A Pisa 1 dal 24/05/2016 al 10/06/2016,

Anno scolastico 2016/2017

- I.C. "M. Tabarrini" di Pomarance dal 12/10/2016 al 30/06/2017.
- all'I.C. Sacchetti di San Miniato dal 20/10/2016 al 30/06/2017.

Anno scolastico 2017/2018

- I.C. di Volterra in data 18/09/2017 fino ad avere diritto (part-time di 24 ore).
- C.P.I.A. 1 Pisa dal 28/09/2017 fino ad avere diritto (part-time di 12 ore).

Il C.P.I.A. di Pisa richiedeva solo a questo punto la verifica del punteggio attribuito nella domanda, verifica che portava solo in data 18/12/2017 al decreto di rettifica emesso dall'IC "L. Niccolini" di Ponsacco (protocollo 7227/C7)

A seguito di quel provvedimento sono immediatamente seguite le due risoluzioni dei contratti e le nuove convocazioni per gli incarichi che, nonostante la nuova posizione attribuita in graduatoria, sono stati entrambi assegnati nuovamente al signor Ferlato

**In relazione a quanto riferitoci dal signor Ferlato**

1) occorre far riferimento DM n.717/2014 e alle correlate graduatorie di III fascia del triennio 2014/17; come, del resto si evince dal contenuto del Decreto di "revisione" del punteggio, in quanto l'assunzione a TD è avvenuta sulla base della posizione occupata dall'interessato nella graduatoria di CS compilata ai sensi del DM del 2014.

2) l'art. 7 (*Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli*) del citato DM 717/2014, al comma 5 così recita:

**«5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso».**

L'interessato ha stipulato il primo rapporto di lavoro, in applicazione del DM 717/2014, nel corso dell'a.s. 2014/15

- Contratto a TD stipulato dall'I.C. "L. Niccolini" di Ponsacco dal 18/05/2015 fino al 31/05/2015 (protocollo 3399).

Dal 18/05/2015 al 18/12/2017 sono decorsi 2 anni e 7 mesi, un lasso di tempo per il quale non solo non è possibile parlare di "tempestività" ma che a nostro avviso può essere definito di colpevole ritardo per le gravi conseguenze che produce sulla situazione lavorativa del signor Ferlato.

Va inoltre rilevato un ulteriore grave ritardo da parte della Amministrazione; nonostante il decreto di rettifica sia datato 18 dicembre l'IC "Jacopo da Volterra" di Volterra ha atteso fino al 13 marzo e il C.P.I.A. di Pisa 1 fino al 19 marzo per comunicare al signor Ferlato la validità solo economica e non giuridica del servizio prestato negli anni scolastici 2015/2016, 2016/17 e 2017/18 fino al 18 dicembre. Solo a quel punto il signor Ferlato ha capito a pieno le conseguenze del decreto di rettifica: l'impossibilità di presentare la domanda per l'inserimento nelle graduatorie di prima fascia del personale Collaboratore Scolastico e di veder riconosciuto il punteggio nelle graduatorie di terza fascia.

Va infatti rilevato che la "tempestività", raccomandata dalla norma citata, è posta a tutela dell'Amministrazione (al fine di avere graduatorie pienamente legittime), ma è, ovviamente, posta a tutela anche dei supplenti, al fine di evitare la stipula di contratti che poi possono essere dichiarati nulli per vizi "ab origine" e, quindi per permettere al supplente di effettuare le proprie scelte lavorative con piena cognizione di causa.

Infine, è chiaro che l'aver svolto per oltre due anni e mezzo servizio presso vari istituti senza alcun rilievo ha generato nell'interessato la convinzione circa la regolarità della sua posizione in graduatoria.

Conseguentemente il Decreto 7228/C7 emesso dal Dirigente scolastico dell'IC "L. Niccolini" di Ponsacco è da considerarsi nullo e privo di ogni effetto, venendo abbondantemente meno l'indispensabile requisito della "tempestività" (\*).

-----  
 (\*) **Dal rispetto di tale requisito, sono escluse quelle posizioni illecitamente occupate tramite false dichiarazioni, in quanto soggette a procedura penale con la prescrizione stabilita nel codice per tali reati, fattispecie ben diversa da quella qui esaminata.**

**Un ulteriore elemento di illegittimità dell'atto è, a nostro avviso, rinvenibile anche nel fatto che il comma 4 dell'art.7 del DM n. 717/2014, così recita:**

*«4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.»*

**In particolare l'art.71, ai commi 1, 2 e 3, così dispone:**

**«Articolo 71 (Modalità dei controlli)**

**1.** Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, **sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.**

**2.** I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

**3.** Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.»

Pertanto, un'interpretazione letterale evidenzia che **i controlli in oggetto riguardano esclusivamente la "veridicità" delle dichiarazioni/autocertificazioni** apposte dai candidati negli specifici moduli domanda (commi 1 e 2).

Qualora tali dichiarazioni non siano classificabili come "falsità" l'amministrazione procede alla regolarizzazione (comma 3).

Di contro, qualora le dichiarazioni siano state falsificate "ad arte" al fine di acquisire immeritati vantaggi, si applica il successivo art. 76 (denuncia alla procura competente).

Nel caso in questione il problema della revisione del punteggio per dichiarazione "non veritiera" evidentemente non si pone; addirittura occorre segnalare che è stato proprio l'ITCG "L. Niccolini" di Volterra a modificare il punteggio calcolato dal candidato attribuendogli un erroneo punteggio superiore.

Siamo quindi in presenza di un mero errore materiale commesso da chi aveva la responsabilità in ordine al calcolo del punteggio (che è sempre di competenza dell'Amministrazione).

Questa circostanza, unita al contenuto dell'art.71 del DPR n.445/2000, ci porta a concludere che, quanto meno, è dubbia la legittimità di un ricalcolo del punteggio che, è bene ricordarlo, si effettua su una graduatoria dichiarata definitiva.

La revisione del punteggio è, invece, sicuramente legittima solo quando è connessa ad una dichiarazione erronea o falsa del candidato (caso non attinente alla fattispecie qui esaminata).

Questo principio è, del resto, ribadito dal "regolamento" DM n.717/2014, nell'ultimo periodo del comma 5, art. 7: "...e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.", nulla disponendo circa gli eventuali errori dell'Amministrazione commessi nella valutazione della domanda.

Fermo restando che nel caso esaminato, per quanto argomentato, i decreti di rettifica del punteggio e gli atti conseguenti (mancata attribuzione del punteggio relativo ai servizi prestati) non possono avere effetti ex tunc nemmeno sotto l'aspetto giuridico visto

- l'enorme ritardo dell'amministrazione nella comunicazione
- non trovandoci in presenza di dichiarazioni false prodotte dal candidato ma di errori materiali per altro imputabili all'Istituto che ha esaminato la domanda;

Da quanto disposto il signor Ferlato subirebbe incolpevolmente illecite penalizzazioni per le quali fa salvo il proprio diritto di adire le vie legali se non venisse trovata una adeguata soluzione.

Pisa, 16 aprile 2018

In fede

<p>Il lavoratore delegante Giuseppe Ferlato</p>	<p>La delegata Maria Antonia Lai</p>
	